

# ASSEGNO DI MATERNITA'

(art. 66 Legge 448 1998 e succ. modificazioni e integrazioni)

## COS'E' L'ASSEGNO DI MATERNITA'

E' una misura di integrazione del reddito volta ad aiutare le madri che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

**E' concesso dal Comune ed erogato dall'INPS.**

**L'importo dell'assegno per l'anno 2012 è di € 324,79= per 5 mensilità, per complessivi € 1.623,95=. L'assegno è liquidato in unica soluzione.**

## CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

- **LA MADRE**, cittadina italiana o comunitaria o in possesso della carta di soggiorno, residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore adottato o ricevuto in affidamento preadottivo, regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

La cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, **ENTRO 6 MESI DALL'EVENTO**, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all'esibizione del titolo di soggiorno da parte dell'interessata.

In alcune situazioni particolari l'assegno può essere richiesto dal padre, dall'affidatario o dall'adottante.

## DIRITTO ALL'ASSEGNO

Per ottenere l'assegno è necessario che il nucleo familiare disponga di risorse economiche non superiori al valore **dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) che, per l'anno 2012, è pari a € 33.857,51= annui (soglia di riferimento per nuclei familiari composti da tre componenti).**

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'assegno di maternità va presentata al Comune di residenza della madre **NEL TERMINE PERENTORIO DI 6 MESI DALLA NASCITA DEL FIGLIO** o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica a seguito di adozione o affidamento, purché il minore non abbia superato i 6 anni di età (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali), corredata dall'Attestazione ISEE.

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali – Casa – in orario di ricevimento, il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (Tel. 02-950908219)

\*\*\*\*\*